



COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO
Provincia dell'Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 DEL 29/07/2026

OGGETTO: Approvazione tariffe della componente TARI (tributo servizio rifiuti) per l'anno 2026 - determinazione rata e scadenza di pagamento saldo

L'anno duemilaventisei addì ventinove del mese di Luglio alle ore 17:50, presso sala consiliare presso i locali scolastici, in seguito a rituale convocazione, contenente anche l'elenco degli argomenti da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
ROSSI CARLO	SI
CICCHINELLI SILVANO	SI
MILANESE SIMONE	--
SILVERI SANDRA	SI
BABUSCI LUCA GIOVANNI	SI
DI BATTISTA LUCIANA	SI
DELLE GROTTI ILARIA	SI
ORECCHIA DANIELE	SI
LANCIA GIULIO	SI
D'ORAZIO GIANNI	SI
DI CICCIO PAOLO	--

Presenti n° 9 Assenti n° 2

Ai sensi dell'art 39, comma 3, del T.U 18,08,2000, n.267 presiede il Presidente DOTT. ROSSI CARLO

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:
DI ROCCO ILARIA

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. DEL PINTO FRANCESCO, che provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica. Risultato che il Collegio è costituito in numero legale (ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.lgs. 267/2000, e dell'art. 33, comma 2, dello Statuto Comunale), il Presidente, introduce l'argomento iscritto nell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'articolo 1, comma 651 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, a mente del quale *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;*
- l'articolo 1, comma 652 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, a mente del quale *“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;*

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 660, in base al quale *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”.*

Visto il Piano Economico Finanziario 2026-2029 determinato con delibera del Consiglio Comunale ed approvato nella medesima seduta odierna, dal quale emerge un totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per **l'anno 2026 di euro 378.341 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina n. 1/DTAC/2025)**, così ripartito:

Tabella 1 - Entrate Tariffarie al LORDO delle detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025	2026
ΣTV, a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	263.590
ΣTF, a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	114.751
Totale delle entrate tariffarie	378.341

Visto che, a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999, recante – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Rilevato che, dall'applicazione dei coefficienti e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto modello di calcolo, al NETTO delle detrazioni di cui all'articolo 4.5 della Determinazione n. n. 1/DTAC/2025, risulta che il corrispettivo finale delle entrate tariffarie da articolare agli utenti, per l'anno 2026, è pari a:

Tabella 2 - Entrate Tariffarie al NETTO delle detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025	2026
Σ TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025	254.448
Σ TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025	105.609
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025	360.056

Visto che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri, per cui:

TARIFFE TARI 2026		Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Percentuale ripartizione			
Totale costi variabili	254.447	240.452,35	13.994,65
Totale costi fissi	105.609	99.800,51	5.808,49
Totale costo del servizio	360.056	340.252,86	19.803,14

Considerato che il Comune di San Vincenzo Valle Roveto, per l'anno 2026, ai fini della ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche e sulla base dei dati desunti dall'archivio utenze dell'anno 2025, ritiene corretto ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nella misura del 94,50% per le utenze domestiche e del 5,50% per le utenze non domestiche;

Ritenuto pertanto di procedere alla ripartizione dei costi variabili e fissi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche secondo le percentuali riassunte nella seguente tabella:

ATTRIBUZIONE COSTI VARIABILI E FISSI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE			
UTENZE DOMESTICHE		% costi variabili utenze domestiche	94,5
		% costi fissi utenze domestiche	94,5
UTENZE NON DOMESTICHE		% costi variabili utenze NON domestiche	5,5
		% costi fissi utenze NON domestiche	5,5

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti (TARI)" per l'anno 2026, di cui all'allegato A, relativo alle utenze domestiche, e all'Allegato B relativo alle utenze non domestiche;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'art. 3 comma 5-decies del D.L. 288/2021 che prevede dall'anno 2022 la possibilità per i Comuni di approvare i piani finanziari, le tariffe ed i regolamenti TARI entro il 30 aprile di ogni anno;
- la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato 2026-2028), all'articolo 1, comma 677, prevede che All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio»;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”;
- La delibera 386/2023/R/RIF di ARERA rubricata “*istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*” che ha istituito a decorrere dal 2024 due voci perequative aggiuntive alla TARI destinate alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad 0,10 euro/utenza per anno (UR1,a,) e per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad 1,50 euro/utenza per anno (UR2,a);
- L'Allegato A alla deliberazione 3 agosto 2023, 386/2023/R/RIF, integrato e modificato dalle deliberazioni 133/2025/R/RIF e 176/2025/R/RIF prevede che a decorrere dal 01/01/2025 è istituita la componente perequativa unitaria U3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, pari ad 6,00 euro/utenza per anno (UR3,a,);

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Visto il Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 03/04/2023.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 07/05/2026 avente ad oggetto “TARI – Determinazione misura dell’acconto per l’anno 2026 e scadenze rate”

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio Finanziario espresso ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole legalmente resa da n. 9 (nove) Consiglieri comunali presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) *Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;*
- 2) di approvare per l'anno **2026**, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti (TARI)" per l'anno 2026 di cui alla **Allegato A)** relativa alle utenze domestiche e alla **Allegato B)** relativa alle utenze non domestiche;
- 3) di quantificare in euro **360.056** il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario al netto delle Entrate di cui all'Articolo 4.5 della Determinazione Arera n. 1/DTAC/2025;

- 4) Di dare atto che la scomposizione del totale delle entrate tariffarie del Piano Economico Finanziario 2026-2029 secondo MTR-3 per l'Anno **2026** da articolare agli utenti è la seguente:

Tariffa variabile	Tariffa fissa	Tariffa Complessiva
254.447	105.609	360.056

- 5) Di dare atto che la ripartizione dei costi variabili e fissi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche avviene secondo le percentuali riassunte nella seguente tabella:

ATTRIBUZIONE COSTI VARIABILI E FISSI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE			
UTENZE DOMESTICHE		% costi variabili utenze domestiche	94,5
		% costi fissi utenze domestiche	94,5
UTENZE NON DOMESTICHE		% costi variabili utenze NON domestiche	5,5
		% costi fissi utenze NON domestiche	5,5

- 6) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5 %;
- 7) di dare atto che per l'anno 2026 l'importo delle voci perequative introdotte da ARERA con la Delibera 385/2023/R/rif, integrata e modificata dalle deliberazioni 133/2025/R/RIF e 176/2025/R/RIF, sono fissate in:
 - 0,10 euro/utenza per anno destinata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (UR1,a,);
 - 1,50 euro/utenza per anno destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (UR2,a);
 - 6,00 euro/utenza per anno destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti (UR3,a);

Le componenti perequative si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI.

- 8) di stabilire, ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento TARI, le seguenti riduzioni:
- ⌚ RIDUZIONE IMMOBILI A DISPOSIZIONE 20% con esclusione delle pertinenze, il cui costo di euro 32.535,14 viene posto a carico delle tariffe TARI;
- 9) di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per il saldo relativo all'anno 2026 sia effettuato in n. 1 rata, avente la seguente scadenza: **15 dicembre 2026**;
- 10) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 11) di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti fiscali conseguenziali, con successiva e separata votazione parimenti unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co. 4 D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO
Provincia dell'Aquila

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA SEGRETERIA

OGGETTO:	Approvazione tariffe della componente TARI (tributo servizio rifiuti) per l'anno 2026 - determinazione rata e scadenza di pagamento saldo
-----------------	---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

San Vincenzo Valle Roveto li 24/07/2026

Il Responsabile del Servizio

F.TO BISEGNA MASSIMILIANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000. sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

San Vincenzo Valle Roveto li 24/07/2026

Il Responsabile del Servizio

F.TO DI CESARE CARLA

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in successiva seduta, viene sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell'art. 36, comma 6, dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.05.2003.

Il Presidente
F.TO DOTT. ROSSI CARLO

Il Segretario Comunale
F.TO DOTT. DEL PINTO FRANCESCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 442

Il **12/08/2026** viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la delibera di di Consiglio N.ro **9** del **29/07/2026** con oggetto:

Approvazione tariffe della componente TARI (tributo servizio rifiuti) per l'anno 2026 - determinazione rata e scadenza di pagamento saldo

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

San Vincenzo Valle Roveto, lì 12/08/2026

Il Firmatario della Pubblicazione
F.TO BISEGNA MASSIMILIANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno **29/07/2026** in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

San Vincenzo Valle Roveto, lì 29/07/2026

Il Firmatario dell'Esecutività
F.TO DOTT. DEL PINTO FRANCESCO